



Il Borgo dei Borghi
2014



COMUNE DI GANGI

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 102 del 06 NOV. 2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio Comunale.
Divieto dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante da parte di operatori provenienti da altri Comuni e sospensione del mercato settimanale del martedì .,

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore su tutto il territorio nazionale fino al 3 dicembre 2020, recante disposizioni urgenti di misure obbligatorie e raccomandazioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza da COVID-19, nell'interesse della collettività ed in particolare riguardo ai luoghi di aggregazione;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 adottata da Presidente della Regione Siciliana, recante "Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19", nella quale, tra l'altro, si evidenzia che nel territorio siciliano si registra una riacutizzazione del contagio;

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica registra un sensibile aumento del numero complessivo dei contagi sul territorio regionale e nei Comuni limitrofi ed ha interessato anche il nostro territorio Comunale, rende necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale europea;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute e, con questa, alla prevenzione di potenziali situazioni di contagio;

RITENUTO che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali e, conseguentemente, in attuazione del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 adottata da Presidente della Regione Siciliana, sospendere, temporaneamente:

1. lo svolgimento del mercato settimanale di martedì che comporta un notevole afflusso di persone che rende difficile il controllo del distanziamento fisico;

2. lo svolgimento dell'esercizio di commercio in forma itinerante da parte di operatori provenienti da altri Comuni;

RITENUTO, pertanto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVI-19, di dovere adottare ogni ulteriore misura per la tutela della salute e la prevenzione di potenziali situazioni di contagio nei luoghi pubblici e strutture aperte al pubblico dove è più difficile il controllo del distanziamento fisico;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza, che giustificano l'adozione di misure eccezionali e, conseguentemente, sospendere, temporaneamente, lo svolgimento del mercato settimanale di martedì e l'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante da parte degli operatori commerciali provenienti da altri Comuni fino al 3 dicembre 2020;

RILEVATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate, **fino al 3 dicembre 2020:**

1. sospendere lo svolgimento del mercato settimanale di martedì;
2. vietare lo svolgimento dell'esercizio di commercio in forma itinerante, su tutto il territorio comunale, da parte di operatori provenienti da altri Comuni;

DISPONE

- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva, annulla e sostituisce le ordinanze sindacali precedentemente adottate in materia
- il presente provvedimento è reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché, tramite sito web Istituzionale ed ha validità di notifica individuale;
- la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- Il presente provvedimento è trasmesso al Prefetto di Palermo, dando atto che esso cessa ogni effetto decorso il termine massimo di efficacia di giorni 30 disposto nel comma 7bis dell'art.50 del D.lgs.267/2000, introdotto dall'art.8 del D.L. 20/02/17 n°14, convertito nella legge n.48/2017.
- La trasmissione, per l'osservanza della stessa:

Al Comando Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana

Al Comando Stazione Carabinieri di Gangi


Al Comando Guardia di Finanza Tenenza di Petralia Soprana

Al Comando di Polizia Municipale

L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO
(Dott. Francesco Paolo Migliazzo)



Comune di Gangi
Via Salita Municipio n. 2 - 90024 Gangi (PA)
tel. 0921644076 - fax 0921644447
PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
www.comune.gangi.pa.it
P.IVA: 00475910824



italive
il territorio dal vivo